



COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E L'ASSOCIAZIONE -----
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE ORCHESTRALE
NEL CAMPO DELLA CONCERTISTICA

--/--/2022 - --/--/2024

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.

L'anno duemilaventidue addì ****del mese *****di in Copparo e nella Residenza Municipale,
tra i Sigg.:

- 1) **COMUNE DI COPPARO**, rappresentato in questo atto dal Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro Giulia Minichiello nata a Portomaggiore il 13.10.1984 residente a Copparo in Via Volta 6/C e domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale sita in Copparo (FE) Via Roma, 28, la quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse di questa Amministrazione ed in esecuzione della delibera di G.C. n. ___ del _____, esecutiva a termini di legge, che si conserva agli atti. C.F. / P. I.: 00053930384

- 2) **“-----”** Associazione senza scopo di lucro con sede in ----- (--) Legalmente Rappresentata da ----- nato a ----- il ----- residente in Via Santa Maria, 20 -----, il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse della associazione che rappresenta iscritto nell'Elenco comunale delle Libere Forme Associative come da atto del ----- prot. n. ----- che si conserva agli atti - codice fiscale.: -----

RICORDATO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 all'articolo 56 stabilisce che gli enti locali possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime;
- lo Statuto del Comune di Copparo all'art. 15 stabilisce che "Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Locale anche su base di frazione. Il Comune riconosce ed esalta la funzione del volontariato, consentendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi, purché lo stesso sia organizzato e riconosciuto per la cura degli interessi economici, sociali, sportivi e culturali, che si svolgono nell'ambito della comunità locale";
- il Regolamento Comunale che disciplina i Rapporti con le Libere Forme associative del Territorio Copparese prevede all'art. 4 che le associazioni possano fare richiesta di utilizzo degli spazi comunali ai fini di sede delle stesse;

PREMESSO CHE

- il Comune di Copparo intende concorrere alla realizzazione di una filiera formativa e di un sistema di rete operante negli ambiti dell'educazione e della formazione culturale, anche in relazione alle tradizioni e peculiarità del territorio, finalizzati a promuovere e diffondere la cultura musicale, nonché la formazione orientata alla professione in ambito musicale;
- La Giunta Comunale con atto n. 51 del 05.05.2020 ha approvato specifico atto di indirizzo per l'attivazione di collaborazioni esterne a supporto della programmazione artistica e culturale del Teatro Comunale De Micheli che abbiano fra gli altri come obiettivo promuovere sul teatro nuovi percorsi collaborativi finalizzati ad attivare azioni di sinergia con soggetti esterni anche al di fuori del bacino geografico di Copparo che possano attirare risorse economiche in entrata a sostegno delle attività del teatro e che abbiano una ricaduta positiva sul circuito locale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22/03/2022 si è approvato un avviso esplorativo di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione di soggetti appartenenti al Terzo Settore ed operanti nel settore di cui all'art. 5 Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 lettera i) attività culturali artistiche o ricreative con i quali stipulare apposito accordo di collaborazione per la promozione della cultura musicale nel territorio del Comune di Copparo;

VISTA la manifestazione d'interesse avanzata dall'associazione ----- ed acquisita al Protocollo dell'Ente n.ro ----- del ----

Ritenendo opportuno pertanto stipulare con ----- apposita convenzione per la promozione e la diffusione della cultura musicale nel campo della concertistica nel territorio copparese anche attraverso l'utilizzo di spazi da concedersi alla stessa utili al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente schema di convenzione,

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Le parti concordano che il Comune di Copparo verrà di seguito chiamato per brevità "Comune" e ----- verrà di seguito chiamata per brevità "Associazione";

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune e l'Associazione si impegnano a promuovere nel territorio del Comune di Copparo la cultura musicale come azione di promozione e sviluppo culturale della società nonché di crescita alla professione orchestrale di nuove generazioni per la quale mettono a disposizione strutture, competenze e risorse con l'obiettivo di migliorare l'offerta culturale ai cittadini, di agevolare l'ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali, lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative condivise.

ART: 2 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) realizzare la propria attività culturale in piena autonomia artistica e finanziaria secondo il proprio oggetto statutario e secondo un programma di attività redatto in coordinamento con l'Amministrazione Comunale;
- b) conseguire un'offerta culturale potenziata e diversificata grazie alla realizzazione di eventi, rassegne e altre manifestazioni di settore, in particolare tramite la realizzazione di concerti lirico-sinfonici;
- c) realizzare, previo accordo con il Comune, almeno n. 1 concerto all'anno in una formazione di almeno 15 elementi, senza ulteriori oneri a carico del Comune;
- d) collaborare alla realizzazione di iniziative in occasione di particolari e significative ricorrenze di interesse civico e culturale per il Comune;
- e) a favorire l'accesso alla cultura musicale da parte di fasce di pubblico appartenenti a contesti socioculturali ed economici diversificati.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Per lo svolgimento del progetto il Comune concede:

- a) a titolo di comodato d'uso a sede associativa il locale Ufficio n. 3 situato al secondo piano dell'immobile denominato Teatro Comunale De Micheli sito in p.zza del Popolo 117A –

44034 Copparo (Fe), evidenziati con colore giallo nella planimetria che si allega come

Allegato A, per complessivi mq 23,03 e composti da n. 1 vano;

- b) la disponibilità non esclusiva del Teatro Comunale De Micheli esclusivamente per la realizzazione delle attività concertistiche di cui all'art. 2;
- c) la disponibilità non esclusiva al fine di effettuare prove orchestrali degli spazi comunali "ridotto" e palcoscenico presenti all'interno del Teatro Comunale De Micheli;

I locali al di fuori della sede associativa sono considerati quali "spazi comuni" la cui disponibilità a beneficio dell'Associazione avverrà previo accordo con il Comune secondo un calendario condiviso fra le parti al fine di permettere la compresenza di altre attività presenti all'interno dell'immobile.

L'Amministrazione Comunale riconosce che le attività sopra menzionate sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione e rivestono particolare rilevanza ai fini culturali e sociali e, per tale motivo si impegna a concedere il patrocinio gratuito a tali iniziative. Sarà cura dell'Associazione inserire il logo del Comune e l'indicazione del patrocinio nelle locandine, opuscoli, pubblicazioni e comunicati rivolti al pubblico.

Art. 4 - ULTERIORI ATTIVITA'

Qualora l'Associazione nell'ambito della programmazione artistica annuale necessiti dei locali teatrali per ulteriori attività, potrà disporre previa richiesta al Comune degli spazi interni del Teatro qualora disponibili e previo pagamento della tariffa di utilizzo annualmente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 5 - DURATA

Il presente accordo avendo natura sperimentale, avrà **durata di anni due** dalla data di sottoscrizione ovvero fino a quando l'intero immobile o parte dei locali concessi e come sopra individuati non saranno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale ed ai sensi del precitato Regolamento Comunale per i rapporti con il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale, richiesti in restituzione a termini dell'art. 1809 del Codice Civile. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prorogare il presente contratto per ulteriori due anni previa comunicazione scritta.

Art. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI

Per i locali concessi in uso a titolo di sede l'Associazione è costituita custode dei beni in essi contenuti ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per eventuali danni derivati da abuso e trascuratezza nell'uso degli stessi e dovrà rispettare le disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza e di igiene. L'Associazione dovrà destinare i locali concessi in comodato solo ed esclusivamente all'espletamento delle attività

connesse alle proprie funzioni di promozione sociale, servendosi dei locali stessi nel pieno ed assoluto rispetto di quanto previsto dagli artt. 1804 e seguenti del Codice Civile. E' fatto divieto all'Associazione di concedere i locali sopra concessi in uso esclusivo a terzi.

L'Associazione comodataria non potrà apportare modifiche strutturali all'immobile e ai relativi impianti.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione assume a proprio carico

- a) il pagamento di una quota annua forfettizzata a titolo di rimborso spese generali inerenti e limitatamente al locale concesso ad uso sede associativa quantificata in Euro 500,00/anno
- b) in caso di annullamento o mancata realizzazione della prestazione artistica di cui all'art. 2, gli oneri derivanti dal rimborso al Comune delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) inerenti agli spazi in uso comune (ridotto e palcoscenico) secondo il calendario di utilizzo concordato in precedenza tra le parti, nonché le spese di pulizia relative agli spazi stessi quantificate secondo l'utilizzo avvenuto da parte dell'associazione, tutte determinate in ripartizioni millesimali;
- c) qualsiasi spesa e introito derivante dall'espletamento delle prestazioni artistiche di cui alla propria attività senza alcun onere per l'Amministrazione comunale ad eccezione delle spese di cui all'articolo successivo;

L'Associazione si impegna inoltre a:

- d) a verificare che gli elementi dell'orchestra abbiano idonea copertura assicurativa a copertura delle attività realizzate all'interno della struttura in ordine a spazi, attrezzature utilizzati e terzi in esse coinvolti, con espressa indicazione di copertura per danni a cose o persone che potessero verificarsi;
- e) garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione del lavoro, rispetto dei protocolli per l'utilizzo dei locali e dei piani/regolamenti comunali vigenti;

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Copparo si impegna a:

- a) gestire e sostenere gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e impianti, sempre che non dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività poste in essere dall'Associazione;
- b) mantenere a proprio carico tutte le spese inerenti l'immobile (utenze, pulizie, materiale di consumo) in considerazione dell'uso promiscuo dell'immobile che rimane asservito ad attività istituzionale;
- c) programmare e gestire la pulizia degli spazi secondo un calendario condiviso e approvato dagli uffici comunali. Il calendario di utilizzo dei locali dovrà pervenire mensilmente e

- comunque con congruo anticipo rispetto alle necessità al fine di poterne garantire la corretta esecuzione;
- d) garantire un referente comunale addetto alla gestione del calendario di utilizzo degli spazi comuni;
 - e) fornire di prodotti di consumo i servizi presenti negli spazi comuni;
 - f) implementare i servizi tramite la messa a disposizione di volontari in convenzione con l'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale garantirà un referente per la ricezione delle richieste di servizio e la gestione dei volontari disponibili;
 - g) promuovere l'attività della Associazione attraverso i propri canali istituzionali;
 - f) collaborare per la migliore riuscita della programmazione e per il coordinamento con le altre attività del Comune;

Art. 9 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'Associazione deve consentire in qualsiasi momento agli incaricati del Comune l'accesso alla struttura e deve fornire ogni informazione utile in relazione allo stato e alla gestione della struttura e degli ambienti utilizzati.

Art. 10 - LIBERATORIA

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni o incidenti che dovessero accadere a chiunque nell'ambito delle attività dell'Associazione che verranno svolte all'interno degli spazi ed aree concesse in uso.

Art. 11 - REGOLE DI GESTIONE

Per una ottimale gestione dei locali e spazi dati in uso vengono stabilite le seguenti regole di comportamento:

- a) divieto di fumo all'interno dell'edificio;
- b) divieto di introdurre e consumare superalcolici;
- e) obbligo di utilizzare il locale ad uso sede dell'Associazione con tempi e modi che non pregiudichino il regolare funzionamento della struttura teatrale;
- f) obbligo di comunicare eventuali rotture relative a materiali e/o degli arredi dati in uso all'Associazione. I responsabili dovranno farsi carico pecuniario di riparare il danno nel minor tempo possibile;

ART. 12 - RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE

Il Comune prende atto delle norme statutarie e delle finalità che regolano e animano l'attività dell'Associazione, le approva ritenendole compatibili ed integranti della propria politica culturale e giovanile. Il Comune ha titolo a richiedere informazioni su tutti gli aspetti della gestione in qualsiasi

momento. L'Associazione dovrà presentare al Comune, all'inizio di ogni anno una relazione programmatica sulle attività, sui progetti e sulle iniziative che intende realizzare. Qualora sia richiesta l'erogazione di un contributo economico a sostegno di progetti dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione Consiliare n. 201 del 31.10.1990 precisamente alla trasmissione a conclusione dell'attività di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del rendiconto economico consuntivo.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare tramite i propri uffici:

- eventuali inadempienze alla presente convenzione;
- andamento della gestione e della utilizzazione della struttura.

Il Comune, sulla base di fatti certi che possono compromettere il buon uso degli impianti e degli spazi concessi, sia di ordine pratico sia di ordine morale, potrà annullare in ogni momento la presente convenzione.

Art. 14 - CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore". Il presente accordo è soggetto a registrazione ai termini dell'art. 3 - Tariffa parte seconda DPR 131/86.

ART. 16 - PRIVACY

Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 – 45100 Rovigo (RO) – C.F. e P.IVA: 01488130293 – e-mail: info@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it – soggetto individuato quale referente Dott. BORGATO SERGIO e-mail: dpo@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI COPPARO: _____

L'ASSOCIAZIONE: _____